

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1714

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI Karl, CARLOTTO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1993

Agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia tributaria, recita testualmente: «Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, è prorogato al 31 dicembre 1993».

Tale termine nel passato è stato già più volte prorogato e, tuttavia, appare ancora necessaria una ulteriore proroga per favorire la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, agevolazione che già

in passato ha dato esiti assai soddisfacenti, nello spirito dell'auspicato potenziamento e adeguamento dimensionale delle nostre aziende agricole, tanto da renderle competitive a livello CEE.

Si propone tale proroga per proseguire nell'azione intesa a ridurre il più possibile la deleteria frammentazione della piccola proprietà contadina e raggiungere accorpamenti tali da rendere le aziende efficienti, onde conseguire redditi adeguati a mantenere ancorati alla terra gli operatori, specie i giovani, che hanno intenzione di continuare l'attività del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, per le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già fissato al 31 dicembre 1993, è prorogato al 31 dicembre 2003.